

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Pensioni**

**Roma, 06/06/2012**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 77**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO:** **applicazione, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio.**

**SOMMARIO:** *A decorrere dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). La circolare contiene,*

*altresi, alcune precisazioni sull'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio.*

## Premessa

1. Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004 – estensione ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) - casi in cui continuano ad essere applicati i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72
2. Precisazioni in materia di prestazioni orfanili
3. Precisazioni in materia di tassi di cambio - decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (pensioni, prestazioni non contributive, prestazioni familiari, recuperi e compensazioni)
4. Disposizioni transitorie

## Premessa

Come noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, ed in particolare:

- il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Pertanto, l'Istituto ha pubblicato le seguenti circolari in materia di prestazioni pensionistiche:

1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. *Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.*

2) Circolare n. 84 del 1° luglio 2010. *Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.*

3) Circolare [n. 86 del 2 luglio 2010](#). *Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni familiari.*

4) Circolare n. 88 del 2 luglio 2010. *Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30*

*ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche.*

- 5) Circolare n. 100 del 23 luglio 2010. *Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti e pacchetti formativi.*
- 6) Circolare n. 124 del 17 settembre 2010. *Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Guida pratica denominata "Disposizioni UE sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell'Unione europea".*
- 7) Circolare n. 165 del 28 dicembre 2010. *Regolamentazione comunitaria: prestazioni pensionistiche e formulario P1.*
- 8) Circolare n. 41 del 25 febbraio 2011. *Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.*
- 9) Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. *Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.*
- 10) Circolare n. 127 del 30 settembre 2011. *Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.*
- 11) Circolare n. 156 del 15 dicembre 2011. *Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie P in materia di pensioni, sostitutivi dei formulari della serie E200, e H (orizzontali).*
- 12) Circolare n. 70 del 22 maggio 2012. *Applicazione, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Precisazioni sull'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi membri dell'Unione europea, ai Paesi SEE e alla Svizzera.*
- 13) Circolare n. 71 del 22 maggio 2012. *Nuovi regolamenti comunitari: accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro; articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.lgs. 151/2001; articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009; periodi coperti negli ordinamenti previdenziali di Paesi dell'Unione europea e di Paesi legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale.*
- 1. Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004 –estensione ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) - casi in cui continuano ad essere applicati i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72**

Nelle predette circolari (vedi in particolare la circolare n. 82 del 1° luglio 2010, punto 4) è stato evidenziato che la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica, a decorrere dal 1° maggio 2010, ai 27 Stati membri dell'Unione europea, esclusi quindi:

- i tre Paesi che hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia (vedi in particolare le circolari nn. 47 del 12 febbraio 1994 e 166 del 12 giugno 1995);
- la Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all'Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell'Unione europea (vedi in particolare le [circolari nn. 118 del 25 giugno 2002](#),

- 78 del 14 aprile 2003, [138 del 28 novembre 2006](#), 35 del 7 febbraio 2007 e il messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009);
- la Groenlandia (vedi in particolare la circolare n. 8 del 13 gennaio 1987 ed il messaggio n. 39 del 7 marzo 2000).

Nei confronti di tali Stati continuavano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

Ai sensi della Decisione n.1/2012 del 31 marzo 2012 del Comitato misto istituito a norma dell'accordo CE/Svizzera sulla libera circolazione (vedi circolare n. 70 del 22 maggio 2012), a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera, alla quale, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi.

Ai sensi della Decisione n.76/2011, adottata il 1° luglio 2011 dal Comitato misto SEE e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 262 del 6 ottobre 2011, a decorrere dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), ai quali, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi.

## **2. Precisazioni in materia di prestazioni orfanili**

Secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 – e diversamente da quanto disposto dal regolamento CEE n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CE) n. 1399/1999 - dal 1° maggio 2010 le prestazioni agli orfani erogate sotto forma di pensione sono disciplinate esclusivamente dalle norme previste per le prestazioni pensionistiche. Infatti, in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di base, al calcolo delle prestazioni agli orfani, da liquidare con decorrenza 1° maggio 2010 (in relazione a decessi avvenuti successivamente al 31 marzo 2010), devono essere applicati i criteri generali previsti dalle norme relative alle pensioni contenute nel capitolo 5 dello stesso regolamento (vedi circolari nn. 86 del 2 luglio 2010, punto 6, e 88 del 2 luglio 2010, punto 23).

Si ritiene utile ricordare che, in base all'articolo 78 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni orfanili dovevano sempre essere attribuite a carico di una sola istituzione, in misura pari alla pensione teorica, senza operare la riduzione in pro-rata.

Successivamente la disciplina introdotta con il regolamento n. 1399/1999 (vedi circolare n. 36 del 15 febbraio 2000) ha previsto che le pensioni agli orfani fossero determinate secondo i criteri previsti per le altre prestazioni e, quindi, secondo le regole del pro-rata, qualora il dante causa:

- fosse deceduto successivamente al 31 agosto 1999;
- non facesse valere alcun periodo assicurativo nei regimi indicati nell'Allegato VIII del regolamento n. 1408/71.

Poiché, a decorrere dal 1° giugno 2012, i regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), le prestazioni agli orfani, spettanti in base all'accordo con i Paesi SEE ed erogate sotto forma di pensione, sono disciplinate esclusivamente dalle norme previste per le prestazioni pensionistiche.

Pertanto, in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di base, al calcolo delle prestazioni agli orfani, da liquidare con decorrenza 1° giugno 2012 (in relazione a decessi avvenuti successivamente al 30 aprile 2012), devono essere applicati i criteri generali previsti dalle norme relative alle pensioni contenute nel capitolo 5 dello stesso regolamento.

**3. Precisazioni in materia di tassi di cambio - decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**  
(pensioni, prestazioni non contributive, prestazioni familiari, recuperi e compensazioni)

La decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riporta i criteri in base ai quali determinare il tasso di cambio da utilizzare, in applicazione dei regolamenti comunitari nn. 883/2004 e 987/2009, a decorrere dal 1° maggio 2010 e dispone, in generale, che si applica il tasso giornaliero pubblicato dalla Banca Centrale Europea (vedi le circolari nn. 82 del 1° luglio 2010, punto 14, e 70 del 22 maggio 2012, punto 3).

La decisione H3 si applica, a decorrere dal 1° giugno 2012, anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

**4. Disposizioni transitorie**

Si applicano i criteri stabiliti dalle disposizioni transitorie di cui alla circolare nn. 86 del 2 luglio 2010, punto 11, e 88 del 2 luglio 2010, punto 24, con riferimento, ovviamente, alla data del 1° giugno 2012.

Il Direttore Generale  
Nori